

## **DELIBERA N. 194/13/CONS**

### **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (QUOTIDIANO NAZIONALE – EDIZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2013)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la nota in data 22 febbraio 2013 (prot. n. 10490) recante la comunicazione di avvio del procedimento con la quale è stata contestata alla Società Poligrafici Editoriale S.p.A. la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte della testata Quotidiano Nazionale

asseritamente realizzatasi nell'ambito di un articolo intitolato "Perde quota la grande coalizione. Il verdetto delle urne sarà chiaro", pubblicato il 21 febbraio 2013. In particolare, nel citato articolo è stata ravvisata la possibile elusione del divieto di cui al combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 28/2000 e dell'art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Poligrafici Editoriale S.p.A. in data 22 febbraio 2013 (prot. n. 0010789) nella quale si evidenzia quanto segue:

- contrariamente a quanto asserito nella contestazione, l'articolo in questione non fa che riportare le personali opinioni del dott. Piepoli e non contiene riferimento alcuno a sondaggi, ai relativi risultati o a risultati concernenti gli orientamenti di voto degli italiani;
- tale considerazione trova fondamento dal sottotitolo dell'articolo ("*Le valutazioni di Piepoli...*"), dalla lettura dell'articolo ove si parla di semplici "*ragionamenti*" e dall'intero testo che è ricolmo di espressioni dello stesso tipo. Alcuni esempi:... "*Sento piuttosto debole Berlusconi*"... "*credo che tenda a perdere quota*"...; "*Secondo me, Bersani è al primo posto*"; "*A Monti cosa sta capitando? La mia impressione è che sia debole...*"; "*Grillo veramente potrebbe arrivare secondo? Secondo me è il terzo partito...*". Tutto ciò rende evidente che, nel corso della intervista di cui si tratta, non vengono affatto riportati i risultati di sondaggi o di orientamenti di voto, ovvero dichiarazioni relative a detti sondaggi, ma le personali opinioni e convincimenti dell'intervistato. Pertanto, la contestazione è infondata in quanto nessuna violazione è stata realizzata;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità "*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*" e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale "*l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*" ,e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che "*Nei*

*quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.”;*

CONSIDERATO che la testata “Quotidiano Nazionale”, edizione del 21 febbraio 2013, ha pubblicato un articolo dal titolo: “*Perde quota la grande coalizione. Il verdetto delle urne sarà chiaro*” nel quale è riportata un'intervista a Nicola Piepoli nella qualità di Presidente di una delle più note aziende di ricerca di mercato. Nell'articolo, pur precisandosi che i sondaggi “*sono proibiti*”, si rappresenta attraverso le dichiarazioni del sondaggista Piepoli, la probabile situazione politica che si sarebbe realizzata dopo il voto del 24 e 25 febbraio come esemplificata già nel titolo “*Perde quota la grande coalizione “Il verdetto delle urne sarà chiaro*”. In particolare, nell'articolo, dedicato al verdetto delle urne, si dà conto delle improvvise debolezze di alcuni partiti a tre giorni dal voto, di quale forza potrebbe imporsi al Senato, quali forze perdono quota;

PRESO ATTO di quanto rappresentato nelle proprie controdeduzioni dalla società Poligrafici Editoriale S.p.A.;

RILEVATO che l'articolo oggetto di segnalazione non fa riferimento espresso ad alcun sondaggio, né riporta percentuali di sondaggi, limitandosi a dare voce, come chiarito nelle predette memorie difensive, alle opinioni dell'intervistato;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

RITENUTO pertanto che la fattispecie oggetto di segnalazione non sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta, consistente nella mera illustrazione delle opinioni del soggetto intervistato, non viola il divieto di diffusione di sondaggi sancito dalla norma primaria non contenendo alcun riferimento espresso a sondaggi realizzati nell'imminenza del voto;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci